



002816

Ministero della Salute

0033313-P-10/09/2009

DGFDM



49675552

*Ministero del Lavoro della Salute  
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento dell'Innovazione  
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici

**Ufficio Centrale Stupefacenti**

DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE  
Tel. 0659943424 fax. 0659943226

Assessorati alla sanità  
delle regioni e province autonome  
LORO SEDI

15932  
u-9-9

FOFI  
Via Palestro 75  
00185 Roma  
Fax: 06/4941093

FEDERFARMA  
Via E. Filiberto 190  
0185 Roma  
Fax: 06/70476587

COMANDO CARABINIERI PER LA  
SANITÀ  
Piazza Marconi 25/26  
00144 ROMA

Oggetto: ordinanza ministeriale 16 giugno 2009 recante "iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successiva ordinanza 2 luglio 2009, recante integrazioni all'ordinanza del 16 giugno 2009 - precisazioni

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti relative agli obblighi di comunicazione derivanti dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza ministeriale 2 luglio 2009, si precisa quanto segue.

È stato posto il quesito se il farmacista sia tenuto o meno ad inviare la comunicazione prevista dall'ordinanza anche in caso negativo.

Il testo dell'ordinanza in merito recita: ".....1-ter. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano alla ASL e all'Ordine provinciale competenti per territorio una comunicazione riassuntiva delle ricette, diverse da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze del 17 marzo 2008, spedite nel mese precedente e contenenti la prescrizione di composizioni di cui al comma 1.....".

Questo Ufficio ritiene quindi applicabile l'adempimento solo in caso di "ricette spedite", ovvero effettivamente presentate al farmacista e da questi dispensate, anche al fine di evitare un inutile invio di documenti non utili ai fini del monitoraggio e che costituirebbero un aggravio non giustificato sul piano amministrativo.

Si coglie l'occasione per sottolineare, invece, che l'inottemperanza all'invio della comunicazione, in caso di ricette effettivamente spedite, è sanzionata ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe Ruocco)

